

Direttiva omnibus: più tutele per i consumatori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 il **Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26** (nel seguito il “Decreto”) recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. “Direttiva Omnibus”) finalizzata a rafforzare la loro tutela contro pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere con la previsione di un inasprimento sanzionatorio. Le nuove norme si applicano a far data dal **2 aprile 2023**.

Nel seguito per punti le principali modifiche apportate dal nuovo Decreto al Codice del Consumo (nel seguito il “Codice”) come segue:



Annunci di riduzione di prezzo

In caso di **riduzione del prezzo**, il professionista sarà tenuto ad informare il consumatore sul **prezzo applicato in precedenza ai prodotti** (salvo qualora si tratti di beni deperibili come quelli alimentari o qualora il prezzo inferiore sia il prezzo di lancio di un prodotto). In particolare, la nuova regola generale prevede che il professionista indichi il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti l’applicazione della riduzione di prezzo. Sono previste **sanzioni** fino ad Euro 3098,74 euro per la violazione di tali nuove disposizioni.



Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali

La disciplina delle **pratiche commerciali scorrette** (ossia contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il

comportamento economico del consumatore medio alla quale è diretta) viene **estesa anche ai “servizi e contenuti digitali”**, oltre ai “prodotti” già indicati.



Pratiche commerciali ingannevoli

Sono state aggiunte alle pratiche ingannevoli le cd. **Pratiche Dual-Quality**, ossia quelle che comportino “una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell’Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi”.

Sono stati imposti **nuovi obblighi informativi** riguardanti - tra le altre cose - **i)** l’indicazione della qualità di professionista di eventuali terzi che offrono servizi sui mercati online, **ii)** i parametri che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato di una sua ricerca e l’importanza dei diversi parametri utilizzati, nonché **iii)** se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano dai consumatori che abbiano acquistato o utilizzato il prodotto.

Sono state **aggiunte alle pratiche considerate ingannevoli:**

- i. fornire risultati di ricerca al consumatore senza indicare chiaramente che si tratta di risultati sponsorizzati;
- ii. rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite



- imposta riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti,
- iii. l'utilizzo da parte del professionista di recensioni o apprezzamenti falsi o l'utilizzo di false informazioni circa tali recensioni e apprezzamenti al fine di promuovere i propri prodotti;
 - iv. l'uso di recensioni di un prodotto da consumatori
 - v. che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza tuttavia adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano effettivamente da tali consumatori).



Pratiche commerciali scorrette

È stato previsto un **aumento del massimo edittale** della sanzione irrogabile dall'Autorità in caso di pratica commerciale scorretta **da 5 a 10 milioni di euro**.

In caso di sanzioni relative a infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, è stata prevista una **sanzione pari al 4% del fatturato annuo** realizzato dal professionista in Italia o negli Stati membri dell'UE interessati. In mancanza il massimo edittale sarà pari a 2 milioni di euro.

È stato previsto un **aumento del limite massimo edittale da 5 a 10 milioni di Euro** della sanzione irrogabile dall'Autorità in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e impegni assunti dall'Autorità.

I consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette - fatti salvi ulteriori rimedi a loro disposizione - potranno **adire il giudice ordinario** al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi (risarcimento del danno, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).



Contratti dei consumatori

1. Clausole vessatorie

Le **stesse sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette** vengono ora applicate anche in caso di utilizzo di clausole vessatorie nei contratti conclusi con il consumatore;

2. Definizioni e ambito di applicazione

- Sono **integrate le definizioni**, tra cui quelle di
 - i. “beni” includendo rispetto alla disposizione previgente, i beni con elementi digitali e gli animali vivi;
 - ii. “contratto di vendita” (includendo i contratti che hanno come oggetto sia i beni che i servizi);
 - iii. “contratto di servizi” (includendo espressamente tra i servizi offerti anche quelli digitali) ed aggiungendo le definizioni di “dato personale”, “servizio digitale”, “mercato online”, “fornitore di mercato online”, “funzionalità” ed “interoperabilità”;
 - iv. prevedendo come possibile corrispettivo da parte del consumatore oltre al pagamento del prezzo la fornitura dei suoi dati personali, salvo specifiche esclusioni;
- Introducendo nella Sezione I (informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali) il **richiamo anche ai «contenuti, servizi ed elementi digitali»**.



Informazioni precontrattuali e diritto di recesso

In caso di **contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali** è stato stabilito che **i)** oltre all'obbligo di indicare la sede geografica, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del professionista, devono essere fornite le informazioni relative a qualsiasi altro mezzo che permetta al consumatore di intrattenere una corrispondenza scritta con il professionista che rechi la data e l'orario dei messaggi e sia su supporto durevole; **ii)** i mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui, **iii)** se del caso, il professionista sia tenuto a fornire anche l'indirizzo geografico e l'identità del diverso professionista per conto del quale agisce (ove applicabile), **iv)** il professionista deve indicare se il prezzo è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato (ove applicabile), **v)** gli obblighi informativi nei confronti del consumatore di cui all'art. 49 del Codice del Consumo sono estesi ai contenuti digitali ed ai servizi digitali.

Sono state introdotte **nuovi obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi nei mercati online**. In particolare, il professionista deve indicare al consumatore in maniera chiara e comprensibile

- informazioni generali sui principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e sull'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri;
- se un terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno ¹;
- il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo e il fornitore del mercato online.

Questo articolo è redatto a scopo informativo. Non si tratta di un parere legale esaustivo in materia di Codice del Consumo. Per eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti specifici vi invitiamo a contattare Roberto Camilli (Roberto.Camilli@bdo.it), Gabriele Ferrante (Gabriele.Ferrante@bdo.it), Sofia Ferri (Sofia.Ferri@bdo.it) e Giulia Nobile (Giulia.Nobile@bdo.it).



Recesso

Il periodo di recesso di quattordici giorni previsto al comma 1 dell'art. 52 del Codice del Consumo è stato **esteso a trenta giorni** per i contratti conclusi “nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori”, salvo specifiche deroghe previste dal Codice. In questi casi al professionista non è consentito accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a trentuno giorni e non possa presentarli allo sconto prima di tale termine e non trovano applicazione le eccezioni al diritto di recesso previste dall'art. 59 del Codice del Consumo.

Il professionista dovrà rispettare gli obblighi del **Regolamento (UE) 2016/679 o “GDPR”** nel trattamento dei dati personali. Sono altresì state regolate più nel dettaglio le possibilità e modalità di gestione degli stessi.

In caso di recesso dal contratto, il consumatore si asterrà dall'utilizzo del contenuto digitale o servizio digitale oggetto del contratto per il quale si esercita il recesso.

¹ se il terzo non è un professionista, non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto UE.

Contatti:
BDO Law S.r.l. Sta

Milano
Viale Abruzzi, 94

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 97.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata che garantisce la copertura capillare del territorio nazionale.

La Law Alert viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 30 marzo 2023.

BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Law Alert - Tutti i diritti riservati.